

Adunanza del 22 agosto 1914

Sono presenti: il Presidente Stringer, il Vice-Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Guerra, Piretti, Rosmini e Verardo; il Direttore Generale Cocci ed il Sindaco Barcati. È giustificata l'assenza del Consigliere Clerici.

Comunicazioni del Direttore Generale. - Direzione. - Movimento del portafoglio.

Il Direttore Generale dà ragguagli circa l'andamento della produzione ed il movimento del portafoglio nel corrente mese di agosto. Naturalmente l'uno e l'altro risentono delle eccezionali condizioni politiche e finanziarie attuali. Dal 1° a tutto il 21 agosto le proposte presentate complessivamente sono state 1038, per la somma di L. 7.624.404 di capitale assicurando. Quanto agli incassi, mentre la media settimanale di essi, nei scorsi primi sette mesi dell'anno, si è aggirata intorno alle L. 700.000, nella settimana dal 1° al 7 agosto si sono incassate L. 594.000, e in quella dall'8 al 15, L. 450.000. È vero che questa ha avuto due giorni festivi: ma la cifra degli incassi giornalieri è venuta poi ancora diminuendo, da lire 106.491 il 17 agosto, a L. 83.953 il 18, L. 69.880 il 19,

L. 41.562 il 20 e L. 35.092 il 21.

I prestiti accordati su polizze, dal 1° al 21 agosto, raggiungono l'importo lordo di L. 684.157,80, nel quale si sono effettivamente pagate L. 646.525,05, mentre la media mensile dei prestiti accordati nei primi sette mesi dell'anno, non raggiunge le L. 400.000.

Le rimesse in vigore, che nei primi sette mesi dell'anno hanno dato una media mensile superiore ai due milioni di lire, nei primi 17 giorni di questo mese hanno raggiunto la cifra di L. 678.484.

2. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate alla produzione.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che sia da rifiutare la cessione del 40% dei seguenti rischi, assunti a suo giudizio senza sufficienti cautele da Compagnie autorizzate alla produzione:

dot

1) Compagnia: Cooperativa

Assicurato: Bruschi Angelo, di anni 43

Capitale della Compagnia L. 5.000

Quota parte Istituto .. 2.000

Categoria: Meista premi annui

Parere del consulente medico dello Istituto:

Accettabile.



Conclusioni dell'Ufficio VII: L'assicurato è uno chauffeur. La Società ha accettate il rischio senza sovrappremie, mentre l'Istituto applica per tale professione un extra premio del 5%. Per concorrenza si propone il rifiuto.

2) Compagnia: Cooperativa
 Assicurato: Aristide Corrado di anni 58.
 Capitale della Compagnia £5.000
 Quota parte Istituto „ 2.000

Categoria: Vita intera premi vitalizi
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Il capo dell'ufficio dichiara essere a sua conoscenza personale che l'assicurato ebbe a soffrire ora sono due anni di gravi malattie, ed è affetto da diabete. Propone quindi il rifiuto.

3) Compagnia Generali
 Assicurato: Simone Francesco di anni 33
 Capitale della Compagnia: £15.000
 Quota parte Istituto: „ 6.000

Categoria: Mista a premi annui
 Parere del Consulente medico: cattivo.
 Conclusioni dell'Ufficio VII: rifiuto precedente, in seguito all'esame delle urine che presentavano abbondanti

cristalli di acido ossalico. Per coerenza si propone il rifiuto.

4) Compagnia: Generali

Assicurato: Amato Pietro Giuseppe di anni 51

Capitale della Compagnia: £ 35000 - £ 20000

Quota parte Istituto: „ 14000 - „ 8000

Categoria: Vita intera premi vitalizi - Combinata $\frac{1}{2}$ vita intera e $\frac{1}{2}$ termine fisso.

Parere del consulente medico: mediocre

Conclusioni dell'Ufficio VII. L'assicurato soffre di disturbi vasomotori e di stanchezza per prolungato lavoro intellettuale. L'ufficio si dichiara molto preoccupato quanto alla accettabilità.

drf

5) Compagnia: Generali

Assicurato: Kuardt Anna Maria Leber di anni 48

Capitale della Compagnia £ 100.000

Quota parte Istituto: „ 40.000

Categoria: $\frac{1}{2}$ vita intera e $\frac{1}{2}$ termine fisso.

Parere del consulente medico: Mediocre

Conclusioni dell'Ufficio VII. Anamnesi di famiglia buono. Il consulente medico della Compagnia dichiara il rischio accettabile condizionatamente perché l'assicurato rifiute di avoggersi a

sità degli organi genitali. Il prof. Candia, di Napoli, delegato per tale esame, informa che l'assicurato è affetto da mio fibroma uterino. Si propende per il rifiuto.

Il Consiglio ha poi ritenuto accettabile la cessione del 40% dei rischi seguenti:

1) Compagnia: Danubio

Assicurato: Tormenti Romilde di anni 40

Capitale della Compagnia L. 4.000

Quota parte Istituto . . . 1.600

Categoria: Uomini fino a 20 anni

Parere del Consulente medico: Rischio mediocre per il genitilizio. L'assicurato appare sano.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Propende per l'accettazione, data la forma.

2) Compagnia: Generali

Assicurato: Gairisi Tiberto di anni 33

Capitale della Compagnia L. 5.000

Quota parte Istituto . . . 2.000

Categoria: Effetti molteplici, premi annui, per 17 anni.

Parere del Consulente medico: mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Propende per l'accettazione, anche data la forma.

Senche il padre sia morto a 66 anni per paralisi pro-
gressiva da arteriosclerosi.

3/ Compagnia: Milano

Assicurato: Pasini Corrado di anni 29

Capitale della Compagnia L. 10.000

Quota parte Istituto " 4.000

Categoria: Mista premi annui, a 25 anni

Parere del Consulente medico: Mediocre
(anamnesi personale)

Conclusioni dell' Ufficio VII: Progresso ma-
lattia nervosa guarita da otto anni. Appare soggetto
sano e robusto. Si propende per l' accettazione.

Inf

4/ Compagnia: Generali

Assicurato: Conigliano Salvatore, di anni 30

Capitale della Compagnia L. 10.000

Quota parte Istituto " 4.000

Categoria: Mista premi annui per 25 anni

Parere del consulente medico: Mediocre: Un
fratello morto probabilmente di tubercolosi; un al-
tro per paralisi cardiaca. L' assicurato appare sa-
no.

Conclusioni dell' Ufficio VII. Si propende
per l' accettazione.



5) Compagnia: Generali

Assicurato: Magliani Carlo di anni 42

Capitale della Compagnia L. 12.000

Quota parte Istituto . 4.000

Categoria: Detale con contro assicurazione per
anni 18.

Parere del Consulente medico (Sesita)

Conclusioni dell' Ufficio VIII nel settembre
1913 fu accettata in sessione su la stesso testa un' as-
sicurazione per 10000 capitale differito. Si propende
per l'accettazione.

6) Compagnia: Milano

Assicurato: Amoroso Gaetano di anni 41.

Capitale della Compagnia L. 25000

Quota parte Istituto: . 10000

Categoria: Vita intera, premi temporanei per
25 anni.

Parere del consulente medico medicino (Sesita).

Conclusioni dell' Ufficio VIII. L'assicurato e
grasso ma appare di costituzione sana. La Compagnia
ha applicate un sovrappremio di 40,40% del capitale.
Si propende per l'accettazione.

7) Compagnia Generali

Assicurato: Corzani Guido di anni 35.

Capitale della Compagnia: L. 15000

Revoata parte Istituto: " 6000

Categoria: Effetti multipli a premi annui per 25 anni.

Parere del consulente medico: Negativo.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 67 anni per diabete. Madre vivente e sana di 69 anni. Un fratello di anni 43 e una sorella di anni 40 viventi e sani. Tanto il consulente della Compagnia quanto il medico di famiglia ritengono l'assicurato sano.

Si propende per l'accettazione.

3. Provvedimenti per i soci della Cassa Pensioni che non hanno in tempo utile fatto dichiarazione di recesso.

dy

Sentita la relazione del Direttore Generale in merito alla richiesta fatta dal R. Commissario per la liquidazione della Cassa Pensioni di Torino, nell'interesse dei soci della Cassa che non hanno presentato domanda di recesso.

Accogliendo il parere espresso dal Comitato Permanente nell'adunanza del 19 agosto corrente,

Il Consiglio delibera che siano ancora offerte ai soci sopramenzionati le forme speciali di assicurazione

no che furono già offerte dall'Istituto a tutti i soci;
 e che per tutti i soci i quali non manifestino la pro-
 pria volontà in merito alla trasformazione delle quote
 ad essi spettanti sul patrimonio della Cassa in con-
 tratti speciali presso l'Istituto, siano da applicarsi
 le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1912
 e cioè siano da considerarsi i soci non operai quali
 assicurati presso l'Istituto per un contratto di ren-
 dità vitalizia o per un capitale differito.

4. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale, ricordata la delibera-
 zione di massima adottata dal Consiglio nell'adu-
 nanza del 14 corrente in ordine alla assunzione
 del rischio di guerra, da lettura della seguente lette-
 ra, con la quale Egli ne dette partecipazione all'e-
 onrevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commer-
 cio:

Roma, 15 agosto 1914

Mi onoro di rassegnare all'è. V. il verbale
 dell'adunanza 14 agosto corrente, nella quale il Con-
 siglio di Amministrazione ha deliberato in ordine
 alla assunzione del rischio di guerra mediante una

speciale polizza di assicurazione temporanea, che copri-
rebbe il solo rischio di morte in battaglia o in conseguenza
di ferite riportate in battaglia.

La proposta è stata formulata per la eventualità
che la nostra Italia abbia a trovarsi impegnata in una
guerra; e le modalità dell'assicurazione sono dettate da
criteri assolutamente liberali; all'infuori di qualsiasi
proposito di assicurare all'Istituto benefici economici.
Che anzi mentre i premi sarebbero riscossi quasi a
titolo di deposito e per costituire un fondo speciale de-
stinato al pagamento di capitali assicurati non ecceden-
denti per ciascuna testa il massimo di lire diecimila,
e l'eventuale eccedenza di tal fondo nell'ammontare
dei sinistri sarebbe destinato a favore degli assicu-
rati a titolo di riduzione di premio; per l'even-
tualità invece di eccedenza dei sinistri sul fondo
premi, l'Istituto sopporterebbe tale eccedenza fi-
no a lire duecentomila.

drf

Il di più dovrebbe essere approvato dal Cuoro
dello Stato.

Il provvedimento richiederebbe carattere eccezio-
nale; di ciò l'E. V. e S. E. il Ministro della Guerra
non furono già informati da una apposita rappresen-
tanza degli Amministratori dell'Istituto, che ebbe
incarico di presentare e presente, il giorno scorso



invece, una breve relazione sull'argomento.

Non avendo il Consiglio di Amministrazione, in
pendenza dell'esame della presente proposta di assi-
curazione del rischio speciale di guerra, potuto adottare
alcuna deliberazione circa le domande di assicurati
intese ad ottenere che il rischio speciale di guerra sia
assunto, mediante sopra premio, in aggiunta al ri-
schio ordinario di morte, conviene che le autorevoli
determinazioni del Ministero siano fatte conoscere
all'Isituto nel più breve termine possibile.

Tali determinazioni devono particolarmente
riferirsi all'impegno di assumere sul Bilancio dello
Stato per le eventuali eccedenze sopra indicate, e al-
l'intervento dell'amministrazione della guerra per
la riscossione dei premi sia rispetto agli ufficiali
che rispetto agli uomini di truppa.

Diuro del benemerito esame dell'E. V., resto in
attesa di aver notizia delle superiori determinazioni.

Con profondo ossequio

Il Direttore Generale
Ho. Cacci

L'onorevole Ministero ha risposto il 19 cor-
rente con la seguente Nota:


Roma, addì 19 agosto 1914

Ho esaminato, di concerto col Collega del Tesoro, la proposta relativa all'assicurazione per i rischi di guerra, che codesto C. Istituto ha studiato con sagacia e con lodovole senso di patriottismo.

È opportuno che si provveda a coprire questo speciale rischio; e consente che esso si assuma, sia come accessorio di altre contratti di assicurazione, sia con contratto speciale.

Però l'on. Collega del Tesoro non ritiene - ed io convergo con lui - che sia il caso di dare speciale garanzia ed eventuale rimborsamento dello Stato per queste operazioni.

A parte il riflesso che esiste già una garanzia generale per tutti gli impegni dello Istituto, e da osservare che se lo Stato dovesse assumere oneri speciali, sarebbe preferibile provvedere ad una riforma del regime delle pensioni per lo stato di guerra, nei riguardi di tutti i militari, indipendentemente da atti di presidenza e da contributi da loro versati.

Esclusa la garanzia speciale dello Stato credo possa anche essere abbandonato il carattere di mutualità che si vorrebbe dare all'operazione. Essa dovrebbe assumere il vero e proprio carattere assicurativo:  **Generali**

df

però l'Istituto tenere una gestione speciale per questi contratti e destinarne l'eventuale utile a scopi di pubblica utilità in relazione alle conseguenze della guerra.

Ciò posto, vedrà cadeste on. Istituto se converga mantenere il premio nella misura proposta, o se non sia prudente apportarvi un lieve aumento.

Aggiunge infine che il mio collega del Tesoro desidera che parte del premio speciale per rischi di guerra, dovuto dal personale militare soggetto ad entrare in campagna e con stipendi sottoposti a ritenuta, sia riscossa mediante delegazione continuativa sugli stipendi stessi. Egli raccomanda pure che si tenga un certo rapporto fra stipendio degli ufficiali ed importo dell'assicurazione, e che si studi la possibilità dell'opzione fra un capitale ed una rendita vitalizia che sia stata convenuta con la pensione vedovile.

Il Ministro
ft. Casarola

Ciò premesso, il Direttore Generale aggiunge che il Comitato Permanente, nell'adunanza tenuta il 21 agosto corrente, ha espresso parere favorevole sulle proposte contenute nella relazione seguente:

Il Direttore Generale riferisce sulla accettazione del rischio di guerra da parte dell'Istituto. Egli ricorda che il Comitato Permanente, nella sua seduta del 14 agosto, deliberava in massima di assumere il rischio di guerra e stabiliva altresì che, ove mancasse l'adesione del Ministro del Tesoro al noto impegno sul bilancio dello Stato, si sarebbe senz'altro dovuto avvisare alle condizioni di copertura del rischio di guerra secondo criteri prettamente assicurativi;

Considerato che il Ministro di Agricoltura in data 19 corrente partecipa che il Tesoro non ritiene di poter accordare la rivalsa che l'Istituto domandava sul bilancio dello Stato nel caso in cui l'eccedenza dei sinistri sui premi incassati avesse superato le lire 200.000, e a questo concetto ha firmamente aderito S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

dy

Considerato che il Ministero, approvando la copertura del rischio di guerra con criteri non diversi da quelli seguiti dalle Imprese private di assicurazione, ha consentito che il rischio di guerra possa essere assunto dall'Istituto anche indipendentemente dalla stipulazione di un ordinario contratto di assicurazione sulla vita:

Il Direttore Generale procede ad un rapido esame



di quelle che a mio avviso potrebbero essere le norme fondamentali per l'accettazione del rischio di cui si tratta.

È noto che una valutazione tecnicamente sicura non è possibile, sia per la scarsità delle statistiche raccolte, sia per le forti oscillazioni che possono subire le percentuali dei decessi a seconda delle condizioni nelle quali si svolge la guerra. Tuttavia con le precedenti proposte si adottarono, come sufficientemente attendibili due distinte percentuali; una per gli ufficiali ed una per gli uomini di truppa, il 5% per i primi ed il 3% per i secondi.

Conviene ora, sia per le possibili modificazioni di questi tassi sia per le modalità dell'assicurazione, considerare separatamente tre gruppi di assicurati:

1.) Coloro i quali già contrassero una polizza di assicurazione con Compagnie che hanno ceduto il portafoglio all'Istituto, polizza che non copre il rischio di guerra, e che, da meno di un anno, contrassero direttamente una polizza con l'Istituto.

2.) Coloro che chiedono di stipulare un contratto normale di assicurazione con la copertura immediata del rischio di guerra.

3.) Coloro che chiedono esclusivamente la copertura del rischio di guerra.

Assicurati presso Compagnie che hanno ceduto
 GENERALI & Historical Archive

il portafoglio all'Istituto con polizze che non coprono il rischio di guerra o direttamente con l'Istituto da meno di un anno.

Per questi assicurati le percentuali di premio possono essere senza alcuna variazione quelle sopra indicate del 5% per gli ufficiali e del 3% per la truppa. Il massimo di somma assicurabile può stabilirsi in 20.000 lire. Conviene tener presente che l'età media all'ingresso degli assicurati si aggira intorno ai 35 anni e conseguentemente & che per la maggior parte, gli assicurati di cui si parla non appartengono all'esercito di prima linea. Dall'altro lato si è considerato che ai già assicurati la garanzia del rischio di guerra non potrebbe concedersi per una cifra troppo esigua di fronte a quella che essi vedono per il loro primitivo atto di previdenza.

Dry

Nel caso in cui la somma già assicurata col preesistente contratto di assicurazione superasse le 20.000 lire per l'eccedenza, in caso di morte determinata dal servizio di guerra, si corrisponderebbe agli aventi diritto il valore di riscatto.

Per coloro i quali hanno contratti di notevole antichità, ovvie ragioni di equità consigliano ad applicare le percentuali di premio richieste per la garanzia del rischio di guerra anziché sul capitale integrale, sul capitale di rischio; ferme sempre le limitazioni

massimo stabiliti. Per facilitare l'applicazione del premio da rigere si adotteranno norme di calcolo molto semplici, evitando la determinazione rigorosa della riserva matematica caso per caso. In particolare per tutta la produzione diretta dell'Istituto la percentuale di base, stata la base antedurata dei contratti, può senz'altro essere applicata al capitale integrale e lo stesso sistema si deve adottarsi per tutti i contratti compresi nei pochi fogli ridotti che, se appartenenti alla categoria Vita Terza, non hanno raggiunto un'antedurata superiore ai 10 anni; se appartenenti a categorie a termine non hanno raggiunto un'antedurata superiore alla terza parte della durata prevista in polizza.

Il frazionamento del premio del contratto normale di assicurazione si può consentire a rate mensili ed un analogo frazionamento si può accordare al sopra premio di guerra.

Assicurandi presso l'Istituto con contratti normali di assicurazione che obbedono la immediata copertura del rischio di guerra.

Per questo gruppo di assicurandi conviene che l'Istituto cerchi più larghe cautele.

Le percentuali di premio possono essere elevate al 6% per gli ufficiali e al 4% per la truppa e il massimo di somma assicurabile limitarsi a 10,000 lire.

Circa il frazionamento del premio distinguiamo due casi e cioè che si tratti di ufficiali o di uomini di truppa.

Per gli ufficiali, come per tutti coloro rispetto ai quali sia possibile la ritenuta, può al massimo consentirsi il frazionamento in semestri. Il sopra premio di guerra può essere esatto a rate di cui la prima non inferiore ai due terzi: per la truppa invece si potrebbe accordare il frazionamento per semestri sul contratto normale di assicurazione, ma nessun frazionamento è il caso di consentire per il sopra premio di guerra.

Assicurandi presso l'Istituto per il solo rischio di guerra.

Per questo gruppo di assicurandi è maggiore la rilevata possibilità che si costituisca un gruppo di rischi particolarmente elevati. Però, date le finalità dell'Istituto, e il voto del competente Ministero, sembra inevitabile accettare anche questi rischi, caute anche con ulteriori temperamenti.

Le percentuali di premi possono rimanere del 6% per gli ufficiali e del 4% per la truppa, ma il massimo di somma assicurabile limitarsi a £ 5.000, con un limite inferiore di 500 lire.

Circa il frazionamento del premio, può consentirsi per gli ufficiali ed altri rispetto ai quali sia possibile il pagamento mediante ritenute, la restituzione men-

ute di un quarto; obbligatorio il pagamento anticipato di tre quarti.

Classificazioni delle percentuali per arma.

Per la milizia territoriale il rischio di guerra può essere accordato gratuitamente qualora esso sia combinato con un normale contratto di assicurazione. Le percentuali di premio possono essere ridotte alla metà sia per gli appartenenti alla sanità militare, sia per la milizia territoriale qualora chiedesse il solo rischio di guerra.

Assicurati con una polizza non comprendente il rischio di guerra, e che morissero in seguito al servizio di guerra senza avere chiesto la garanzia relativa.

Qualora le condizioni di polizza non stabilissero altrimenti, si dovrà corrispondere ai beneficiari il valore di riscatto.

Estensione e decorrenza del rischio.

Circa l'estensione del rischio in merito alla causa determinante la morte, e al tempo di validità della garanzia assunto dall'Istituto, sembra conveniente di stabilire che l'Istituto paghi la somma assicurata soltanto quando sia dimostrato che la morte è dovuta al servizio di guerra e che essa si è verificata non oltre un certo periodo, ad esempio entro tre mesi dalla conclusione della pace. Per le assicurazioni limitate al solo rischio di guerra.

na (terzo gruppo), conviene stabilire nettamente che l'Istituto copre il solo rischio di morte in battaglia e per ferite riportate in battaglia.

Solo quando la polizza comprende ad un tempo il rischio ordinario e il rischio speciale di guerra, l'Istituto copre anche il caso di morte per malattia contratta in servizio di guerra.

La raccolta degli affari potrà farsi non oltre i quattordici giorni successivi al decreto di mobilitazione e la decorrenza del rischio si inizierebbe col perfezionamento del contratto.

Si propone di accogliere i due voti espressi da S. E. il Ministro del Tesoro, circa il rapporto fra lo stipendio degli ufficiali e la somma assicurata, e circa la conversione del capitale assicurato in pensione a favore degli aventi diritto. Sul primo punto conviene precisare che, per gli ufficiali, in nessun caso l'assicurazione possa essere contratta per un premio superiore al terzo dello stipendio.

Art

Provvisoriamente agli Agenti.

Facendo assegnamento sul patriottismo di cui in questa occasione debbono dar prova tutti i cittadini, sembra che per gli affari raccolti dagli Agenti l'Istituto non debba corrispondere nessuna provvigione né di acquisto, né di incasso, né sotto qualsiasi forma di rappesol

di premio.

Polizza di guerra e procedimenti amministrativi.

La polizza di guerra potrebbe essere emessa a mezzo di bollettario a madre e figlia del tipo più semplice possibile e le matrici verrebbero ritornate all'Istituto perché a guisa di schedario facciano voci di registrazioni.

Quadra invece il rischio di guerra sia accessorio a quello di una normale polizza di assicurazione si potrebbe provvedere per allegato da redigersi pure in doppio o in triplo esemplare e di cui uno, a guisa di scheda, potrebbe pure far voci di registrazioni.

Il Consiglio, preso atto della relazione del Direttore Generale;

accogliendo il parere favorevole del Comitato Permanente,

approva a voti unanimi le proposte contenute nella relazione stessa per l'assunzione del rischio di guerra da parte dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

5. Rischio di guerra nei trasporti marittimi.

Il Vice Presidente riferisce brevemente intorno a

comunicazione fatta in via riservata ed ufficiosa al Di-
 rettore Generale delle Istituzioni ed a lui dal Direttore Ge-
 nerale del Credito e della Previdenza intorno al propo-
 sito del Governo di assumere la riassicurazione del rischio
 di guerra nei trasporti marittimi per agevolare le difficil-
 i condizioni nelle quali ci venute a trovarsi il nostro traf-
 fico marittimo a causa degli avvenimenti politici in-
 ternazionali, e intorno allo intendimento di affidare
 alle Istituzioni la gestione di tale servizio per conto dello
 Stato. Dello importante argomento ebbe ad occuparsi
 il 14 corrente il Comitato Permanente, il quale, di fronte
 a qualche dubbio sollevato da taluno dei suoi membri
 in considerazione delle gravi difficoltà di questo ri-
 schioso ramo di assicurazioni, per l'esercizio del qua-
 le manca alle Istituzioni Nazionali la necessaria orga-
 nizzazione tecnica, sospese di deliberare, pregando
 il Direttore Generale di raccogliere presso il Mini-
 stero di Agricoltura Industria e Commercio ele-
 menti più completi e precisi, ciò che egli non
 mancò di fare con tutta sollecitudine. Nei giorni
 successivi si sono tenute riunioni fra i membri del
 Comitato Permanente, con l'intervento dello stesso
 Direttore Generale del Credito e della Previdenza,
 il quale, d'accordo col Direttore Generale della Ma-
 rina Mercantile, ha poi formulato uno schema

Or



di norme fondamentali; che chiariscono a quali condizioni ed entro quali limiti sarebbe richiesta la prestazione della Istituto, il quale agirebbe senza alcuna responsabilità diretta, perché il rischio della riassicurazione sarebbe assunto dallo Stato. Trattasi però di proposte di massima, ancora non definitive, e non presentate in forma ufficiale.

Il Direttore Generale aggiunge qualche schiarimento sul carattere e sulla portata delle proposte onde trattarsi; ed avverte che la prestazione dell'Istituto Nazionale dovrebbe essere, naturalmente, autorizzata con un Decreto Reale da convertirsi in legge; le modalità del servizio sarebbero poi disciplinate con successivi atti di Governo. Per ora, quindi, si richiederebbe all'Istituto una semplice adesione di massima, data l'urgenza del problema.

Preso atto delle comunicazioni del Vice Presidente e del Direttore Generale,

Su proposta del Presidente,

il Consiglio dà mandato al Comitato Permanente di apprestare elementi concreti per un esauriente esame delle proposte succennate, rinviando le proprie deliberazioni ad una successiva adunanza, da tenersi il 24 corrente.

6. Collettiva - Personale Società Ceramica
Richard-Ginori di Milano (Portafoglio
Fondaria).

Il Consigliere Beneduce riferisce che la Società Richard-Ginori stipulava, in data 31 dicembre 1902, un contratto con la Compagnia "Lea Fondaria" per assicurare sulla vita il proprio personale.

Gli impegni tra la detta contraente e la Compagnia assicuratrice erano stabiliti e regolati:

a) da una polizza di assicurazione, avvertita valore di convenzione, contenente le condizioni generali di contratto valide per tutta la collettività da assicurarsi;

b) da polizze personali fatte in doppio originale e delle quali veniva rilasciata una copia conforme senza valore ed effetto ad ogni singolo assicurato;

c) dal regolamento della Società Richard-Ginori riguardante i propri impiegati;

d) dalle tariffe speciali dei premi, dei valori di riscatto e dei valori di riduzione.

Lea forma assicurativa adottata ha le seguenti basi:

1.) Assicurazione di una rendita differita al

65° anno di età e dell'ammontare di £. 360 annue;

VI.) Assicurazione di un capitale di £. 1000 da pagarsi in caso di morte in qualunque tempo essa avvenga.

Al raggiungimento del 65° anno di età l'assicurato può rinunciare alle due assicurazioni indicate ricevendo in corrispettivo una somma pagabile immediatamente.

La polizza riguardante la collettività contiene le seguenti clausole che sembrano dare carattere di continuità agli impegni contrattuali.

Art. 2

«La Compagnia La Fondiaria alle condizioni qui appresso indicate assicura a ciascun individuo facente parte del personale alle dipendenze della Contratta surrinnominata, una pensione o rendita vitalizia ed un capitale pagabile alla sua morte, nei modi e termini indicati nella polizza personale che sarà a lui rilasciata.»

Art. 4

«Per il personale di futura nomina l'assicurazione decorrerà dal giorno anniversario della presente, ma dall'anno che la Contratta stabilirà ed avrà effetto da»

po che sia stato corrisposto il relativo premio.

Presentemente la Società Richard Ginori, invocando gli impegni di cui sopra, ha chiesto di poter stipulare con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sia nuove polizze a favore del personale già assicurato con decorrenza dal 1° gennaio 1913 e dal 1° gennaio 1914, sia nuove assicurazioni a favore del personale non ancora assicurato con decorrenza dal 1° gennaio 1914.

Tutte le polizze dovrebbero avere le stesse basi di quelle precedentemente stabilite dalla Convenzione prima accennata tanto riguardo ai tassi di premio, riscatto e riduzione, quanto alle condizioni contrattuali.

doj

L'Ufficio Attuariale, fatte le necessarie calcolazioni di saggio, ha osservato:

a) che i premi segnati nell'allegato A sono molto bassi (caricamento globale medio 2%) ed in alcuni casi di misura inferiore ai premi puri calcolati secondo le basi normali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

b) che i valori di riduzione tanto per l'assicurazione in caso di morte quanto per l'assicurazione in caso di vita sono di misura accettabile (vedi alle

gato B);

c) che la riduzione per l'assicurazione in caso di vita di cui alla lettera precedente non viene effettuata seguendo i criteri normali che lasciano invariata la scadenza della rendita, ma invece trasformando la rendita al 65° anno di età in una rendita avente il suo effetto dalla data dell'avvenuta riduzione;

d) che i valori di riscatto (il quale viene effettuato cumulativamente per l'assicurazione in caso di vita e per quella in caso di morte) sono di misura accettabile (allegati C e D).

L'Ufficio Attuariale, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi la continuazione della collettiva Richard-Gineri-Fondaria, propone:

I°) che per le polizze tanto relative ad assicurazioni supplementari quanto relative ad assicurazioni iniziali vengano adottati i moduli dell'assicurazione Effetti Multipli, introducendo opportuni modifici che in conformità delle condizioni della polizza collettiva preesistente e dei dispositivi del Regolamento e nei riguardi alle norme per il riscatto, la riduzione e la riammissione in vigore.

II°) che per le assicurazioni supplementari venga rinunciato alla visita medico e venga ritenuto sufficiente;

in luogo delle normali proposte di assicurazione, il semplice invio di appositi elenchi;

III.) che per le proposte relative alle assicurazioni iniziali, adonde alle richieste fatte dalla Contraente, si faccia uso di speciali moduli predisposti dall'Agenzia di Milano;

IV.) che per le assicurazioni iniziali la visita medica venga eseguita da medici fiduciari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

V.) che il costo delle polizze tanto suppletive che iniziali venga ridotto a L. 1.-;

VI.) che, secondo i desiderata degli interessati, nelle polizze suppletive non venga inserita alcuna designazione di beneficiario e che per le assicurazioni iniziali la designazione del beneficiario debba risultare dalla proposta;

dos

VII.) che le polizze vengano estese in doppio originale avendo cura di rilasciare alla persona assicurata una copia conforme senza effetto di valore;

VIII.) che trattandosi di combinazioni di collettiva non debba venir corrisposta nessuna prescrizione di acquisto.

L'Ufficio Attuariale fa poi notare che oltre le assicurazioni sopra indicate la ditta Richard Ginori ha richiesto



anche una tariffa per assicurazioni facoltative temporanee in caso di morte prima del 65° anno di età. Tale tariffa viene calcolata in base alla tavola No 3 $\frac{1}{2}$ per cento addebiando un caricamento globale del 20%.

Il Consigliere Beneduce conclude che la non accettazione da parte dello Istituto delle richieste avanzate dalla Società Richard Ginori porterebbe necessariamente alla rescissione di tutti i contratti preesistenti, avendo già Compagnie ancora esistenti fatto proposte concrete per lo storno dei contratti.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Beneduce, approva le proposte dell'Ufficio Attuariale in ordine alla continuazione della assicurazione collettiva stipulata dalla Società Richard Ginori con la compagnia "La Fondiaria".

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Singer

Il Direttore Generale
C. Rossi

Il Consigliere Segretario
De Hofmijn estensore